



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DEL COMUNE DI MANTOVA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07/02/2022

INDICE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 FINALITÀ

ART.3 REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI

ART. 4 MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

ART. 5 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

ART. 6 ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

ART. 7 COMITATO DI GESTIONE

ART. 8 COORDINATORE E VICE COORDINATORE

ART. 9 COMPITI DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE

ART. 10 DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

ART. 11 RINUCIA, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 12 SUBENTRO DA PARTE DEI FAMILIARI

ART. 13 RESPONSABILITÀ

ART. 14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 15 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.1

OGGETTO

L'*orto urbano* è un appezzamento di terreno di proprietà comunale, assegnato a titolo temporaneo, con finalità sociali, ad uso proprio dell'assegnatario, e destinato alla coltivazione senza scopo di lucro di ortaggi, erbe aromatiche e fiori.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di gestione delle aree ortive comunali ripartite in porzioni di dimensioni variabili in base alle caratteristiche delle varie aree e destinate ad orti urbani.

Le aree ortive presenti nell'ambito del territorio comunale di Mantova sono dislocate presso:

- Cittadella
- Lunetta
- Strada Bosco Virgiliano
- Trincerone

È facoltà dell'Amministrazione comunale destinare ulteriori appezzamenti del territorio ad orti urbani, secondo le necessità che si andranno ad evidenziare negli anni.

ART. 2

FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale, in armonia con il principio di sussidiarietà, incoraggia l'impiego del tempo libero dei cittadini in attività che sviluppino l'aggregazione sociale e la valorizzazione dell'ambiente urbano, e che migliorino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione dei cittadini, creando momenti di incontro e vita sociale.

Le attività degli orti sociali rispondono ai seguenti obiettivi:

- creare occasioni di socialità in un clima di serenità e armonia, favorendo i rapporti interpersonali ed il miglioramento della qualità della vita, attraverso lo svolgimento di attività utili alla prevenzione e alla cura della salute;
- stimolare ed accrescere il senso di appartenenza alla comunità e di partecipazione ad un gruppo attivo;
- favorire l'attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura
- recuperare spazi pubblici volti alla valorizzazione del concetto di bene comune e di luoghi urbani di qualità, contro il degrado e il consumo di suolo, soddisfacendo la domanda sociale di "paesaggio";
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva e rafforzando i legami con il territorio;
- favorire l'integrazione delle risorse alimentari con risparmio sulla spesa.

ART.3

REQUISITI DELL'ASSEGNATARIO

1. I requisiti necessari per l'assegnazione dell'orto urbano sono i seguenti:
 - a) essere residenti nel Comune di Mantova;
 - b) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato. È ammessa la possibilità per l'assegnatario di farsi aiutare da un componente del proprio nucleo familiare o, in caso di sopravvenuti impedimenti, e per periodi limitati, comunque non superiori a 6 mesi, da altre persone. Tali soggetti avranno l'obbligo di identificarsi presso i coordinatori delle aree ortive (di cui all'art. 8) e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti per gli assegnatari. Casi particolari saranno valutati dal settore Servizi Sociali.
 - c) non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
 - d) Non essere anagraficamente convivente con altro assegnatario di orto urbano facente parte del medesimo nucleo familiare.
2. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il profondo valore educativo e di scambio intragenerazionale dell'orto urbano, può riservare orti per iniziative didattiche e culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione del tema della coltivazione, nel rispetto per l'ambiente, incoraggiando la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.
3. Il Comune può, inoltre, riservare orti da assegnare a particolari categorie di cittadini, che rientrino in specifici progetti di carattere sociale e/o socioeducativo.
4. L'Amministrazione Comunale può riservare orti in gestione comune al fine di promuovere progressivamente l'idea di un'orticoltura condivisa tra i cittadini assegnatari e non soltanto di tipo individualistico, anche attraverso associazioni aventi finalità statutarie affini a quelle degli orti urbani qui definiti.

ART. 4

MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

La domanda di assegnazione viene presentata principalmente on line sul sito dell'ente gestore Aster www.aster.mn.it. La domanda può essere anche presentata in presenza, esclusivamente su appuntamento, presso lo sportello di Aster.

Le domande per l'assegnazione degli orti possono essere presentate durante tutto l'anno. L'assegnazione dell'orto avviene in base all'ordine di presentazione della domanda.

In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

L'assegnazione viene approvata con determinazione dirigenziale del settore Servizi Sociali. L'ente gestore, Aster, convoca gli assegnatari, che dovranno sottoscrivere ed accettare integralmente il presente Regolamento. La mancata sottoscrizione comporta la revoca immediata dell'assegnazione.

ART. 5

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione ha durata di cinque anni rinnovabili. In casi particolari definiti dal settore Servizi Sociali, il Comune può valutare durate di assegnazione differenziate.

ART. 6

ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

1. Con cadenza almeno annuale, entro il mese di aprile di ciascun anno, tutti gli assegnatari degli orti, si riuniscono in assemblea.
2. L'assemblea è organizzata e convocata, in accordo con l'Amministrazione Comunale e con l'ente gestore, dagli stessi assegnatari.
3. L'assemblea - in prima convocazione - è valida con la presenza della metà più uno degli assegnatari, mentre, in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo degli assegnatari.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea è chiamata ad eleggere annualmente:
 - un proprio Comitato di Gestione degli Orti (di cui al successivo art. 7), composto da membri scelti tra gli assegnatari stessi;
 - tra gli eletti un coordinatore ed un vice coordinatore (di cui al successivo art. 8).
6. Il vice coordinatore o altro assegnatario da questi delegato, svolge il ruolo di segretario verbalizzante ed ha l'obbligo di far pervenire all'Amministrazione e all'ente gestore il verbale redatto.
7. Gli assegnatari hanno la facoltà di organizzare altre assemblee nel corso dell'anno, oltre a quella obbligatoria annuale, in base alle necessità organizzative delle singole aree ortive, per risolvere eventuali questioni gestionali, o predisporre iniziative.
8. È facoltà dell'Amministrazione Comunale partecipare all'Assemblea attraverso la presenza di propri rappresentanti e/o attraverso la presenza di rappresentanti dell'ente gestore.

ART. 7

COMITATO DI GESTIONE ORTI

1. Il Comitato di gestione è composto da membri scelti tra gli assegnatari stessi, nella misura da un minimo di tre ad un massimo di cinque.
2. I membri del Comitato rimangono in carica un anno e potranno essere rieletti
3. La conduzione degli orti urbani è improntata al principio di autogestione da parte dei cittadini. Pertanto, compito principale del Comitato di gestione è quello di coadiuvare il coordinatore ed il vice coordinatore nella gestione delle aree ortive in autonomia, garantendo pluralità e rappresentatività degli assegnatari.

ART. 8

COORDINATORE E VICE COORDINATORE

Il **Coordinatore** ha il compito di:

- a) rappresentare gli assegnatari nei rapporti con il Comune e l'ente gestore;
- b) riferire almeno due volte l'anno al Comune e all'ente gestore sull'andamento della gestione degli orti;
- c) convocare le Assemblee degli assegnatari, con avviso nella bacheca collocata presso ogni area ortiva e con comunicazione all'ente gestore almeno 15 giorni prima della data di convocazione, e convocare le riunioni dei Comitati di Gestione;
- d) segnalare casi di irregolarità tra gli assegnatari, collaborando con l'ente gestore;
- e) aggiornare la bacheca in dotazione presso ogni area ortiva;
- f) controllare l'osservanza degli eventuali orari di utilizzo da parte degli assegnatari;
- g) segnalare le violazioni al presente regolamento, i comportamenti scorretti e contrari al rispetto della civile convivenza;
- h) segnalare all'ente gestore qualsiasi guasto o mal funzionamento riferito agli impianti in dotazione presso le aree ortive
- i) accogliere i nuovi assegnatari ed informarli delle particolarità organizzative che caratterizzano le singole aree ortive.

Il **vice coordinatore** ha il compito di coadiuvare il coordinatore nelle attività sopra elencate e di sostituirlo in caso di assenza o impossibilità dello stesso.

ART. 9

COMPITI DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri settori e per il tramite dell'azienda in house providing Aster srl, che svolge il ruolo di ente gestore degli orti urbani, ha il compito di:

1. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi comuni;
2. provvedere alla gestione amministrativa delle assegnazioni;
3. tenere i contatti con i coordinatori delle varie aree e verificare che abbiano luogo le Assemblee annuali e siano eletti gli organi di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
4. verificare l'ammissibilità e provvedere all'emissione degli atti autorizzativi riferiti alle eventuali richieste degli assegnatari (es: scambio di particella, subentro di un familiare, ecc...);
5. emettere gli atti di decadenza e revoca dall'assegnazione dopo aver verificato la reiterazione di comportamenti contrari a quanto stabilito nel presente Regolamento;
6. realizzando una nuova area ortiva, provvede a dotare la stessa delle attrezzature necessarie, in conformità con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione comunali;
7. laddove possibile, provvedere a dotare le zone ortive di strutture atte a favorire la socializzazione.

ART. 10

DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Ciascun ortolano è responsabile del corretto utilizzo dell'orto assegnato in base alle disposizioni degli articoli successivi, e della manutenzione e pulizia della porzione di viale interno confinante con l'orto assegnato.

Gli assegnatari s'impegnano a rispettare tutte le regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare:

1. la produzione ricavata dall'orto, in nessun caso, potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare;
2. la coltivazione si ispira ai principi dell'agricoltura biologica. Pertanto, l'assegnatario si impegna ad usare stallatico e concimi biologici ed a non utilizzare prodotti chimici di sintesi (diserbanti, antiparassitari, fitofarmaci) e/o depositarli presso le aree ortive.
3. l'orto concesso non è cedibile a terzi a nessun titolo;
4. in casi di impedimento temporaneo l'assegnatario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte dello stesso, che indichi il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto. Tale dichiarazione scritta dovrà essere consegnata presso gli Uffici competenti entro 10 giorni dall'avvenuto impedimento. Casi particolari saranno valutati dal settore Servizi Sociali.
5. l'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, così come è fatto divieto agli assegnatari di aiutare altro assegnatario nella conduzione dell'orto richiedendo un compenso in denaro;
6. in caso di nuova assegnazione degli orti, in accordo con il subentrante, il precedente assegnatario o i suoi familiari o eredi potranno procedere alla raccolta di quanto da lui seminato. Nel mettere a dimora i prodotti è fatto, tuttavia, obbligo di verificare che il periodo di maturazione non superi, ove possibile, la data di scadenza della assegnazione;
7. l'assegnatario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa dalla coltivazione di ortaggi, frutta e fiori. È vietata la coltivazione di alberi, anche se da frutto, di basso, medio ed alto fusto nonché di piante che possano arrecare allergie o altri danni a persone o cose;
8. l'orto deve essere tenuto in modo decoroso e pulito, curando in particolare modo l'aspetto estetico, igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso, sia durante il periodo di vegetazione sia durante il periodo di riposo vegetativo;
9. le coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili o indecorose, e, se realizzate, saranno rimosse su semplice richiesta dell'ente gestore o del coordinatore dell'area. È bene condividere con il coordinatore dell'area la tipologia di materiali da utilizzare e le modalità di costruzione prima di realizzare dette strutture ad uso serra, affinché sia garantita la massima uniformità estetica nelle aree ortive.
10. Le strutture per piante rampicanti potranno essere costruite a condizione che non facciano ombra ai vicini di orto;

11. è dovere dell'assegnatario mantenere tutte le eventuali attrezzature e strutture fornite dal Comune in ordine ed in buono stato di conservazione, provvedendo alla loro periodica manutenzione;
12. è obbligo dell'assegnatario concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle eventuali parti comuni, liberandole da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente;
13. non è permesso danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi, a tal proposito è vietato anche prelevare prodotti dagli altri orti;
14. l'accesso all'orto ed il prelievo dei prodotti sono consentiti solo agli assegnatari, ai loro familiari e a coloro che siano incaricati della coltivazione;
15. l'assegnatario dovrà approvvigionarsi autonomamente di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva (attrezzi, sementi, concimi, ecc);
16. non è permesso svolgere presso le aree ortive ogni attività contraria alla legge e ai regolamenti comunali;
17. non è permesso allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
18. gli assegnatari dovranno rispettare gli orari di accesso eventualmente stabiliti ed indicati su apposita segnaletica;
19. è opportuno osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune e con l'ente gestore per la gestione e vigilanza degli orti e delle eventuali aree limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia, abuso o danno;
20. occorre segnalare al coordinatore, che informerà l'ente gestore, il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto oltre i 30 giorni, per vacanza, malattia o altro;
21. non è permesso abbandonare o accatastare: rifiuti, materiali di risulta, di recupero, inquinanti nocivi nell'orto e nelle parti comuni. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari secondo quanto stabilito dalla normativa che disciplina la materia, negli appositi contenitori, rispettando anche le disposizioni per la raccolta differenziata;
22. è vietato ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
23. è vietato abbandonare nell'orto attrezzi da lavoro, carriole e qualsiasi altro utensile; tali oggetti dovranno essere obbligatoriamente riposti nel magazzino appositamente previsto;
24. è opportuno fare buon uso del sistema di irrigazione, provvedendo alla chiusura dei rubinetti dopo ogni utilizzo, impiegando l'acqua solo per l'annaffiatura e la pulizia delle aree ortive e delle zone comuni;
25. è fatto divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
26. è vietato effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
27. è vietato ampliare o modificare l'area assegnata e di coltivare appezzamenti diversi da quelli concessi, salvo in caso di aiuto prestato ad altro assegnatario, nelle modalità previste agli articoli 3 comma 1b e 10 comma 4;

28. è vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie;
29. è vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro strumento possa arrecare danni all'incolumità altrui;
30. è vietato allevare animali di qualsiasi tipo o introdurre animali incustoditi all'interno dell'orto e nelle parti comuni.

ART. 11

DECADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. A seguito del mancato rispetto del presente Regolamento sarà effettuato un richiamo verbale da parte del Coordinatore. Eventuali controversie in merito alla gestione degli orti sono di competenza del Comitato di Gestione e di coordinatore e vice coordinatore. Solo in caso di difficile o mancata risoluzione fra le parti, può essere interpellato l'ente gestore, che esprimerà il parere definitivo, consultata l'Amministrazione.
Successivamente, al persistere della situazione, verrà effettuato un richiamo scritto dall'ente gestore. Qualora entro 30 giorni dal richiamo scritto, l'assegnatario non si adeguasse, sarà emessa la decadenza.
2. La revoca dell'assegnazione da parte del Comune sarà immediata nel caso vengano trovate dichiarazioni false o quando non siano più soddisfatti i requisiti riportati all'art. 3 del presente regolamento.
3. La decadenza e la revoca dell'orto per i casi previsti sopra, vengono comunicate tramite l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'assegnatario, dal ricevimento della comunicazione, avrà 15 giorni di tempo per liberare l'orto.

ART. 12

RINUNCIA, DECESSO E SUBENTRO DA PARTE DEI FAMILIARI

1. Gli assegnatari interessati a rinunciare all'orto devono informare il Coordinatore, il quale provvede a far pervenire all'ente gestore apposito modulo di rinuncia compilato dall'assegnatario. Dalla comunicazione di rinuncia l'assegnatario ha tempo 30 giorni per lasciare la particella assegnata libera da persone o cose.
2. In caso di decesso dell'assegnatario è consentito:
 - ad un familiare che ne faccia richiesta la raccolta dei prodotti seminati entro 30 giorni;
 - il subentro nell'assegnazione dell'orto al coniuge superstite o ad altro familiare anagraficamente convivente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al precedente art. 3.

ART. 13

RESPONSABILITÀ

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sull'assegnatario, anche con riguardo a danni eventualmente causati a persone o a cose derivati dall'attività ortiva.

L'Amministrazione Comunale e l'ente gestore restano pertanto sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

ART. 14

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è suscettibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dal Consiglio Comunale sulla base di normative intervenute o delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione.
2. La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare, se necessario, anche la modulistica per le istanze della cittadinanza.

ART. 15

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.
2. Per qualsiasi eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Foro di Mantova.